Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone

Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

(Legge 160/2019 comma 837)

Adottato con deliberazione del C.C. n. 26 del 06.05.2021

Indice

Articolo 1 – Oggetto **3**
Articolo 2 - Disposizioni generali **3**
Articolo 3 – Presupposto del canone **3**
Articolo 4 - Soggetto tenuto al pagamento del canone **3**
Articolo 5 - Funzionario responsabile **4**
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione **4**
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone **4**
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe e del canone **5**
Articolo 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone **5**
Articolo 10 - Accertamenti - Recupero canone **6**
Articolo 11 - Sanzioni e indennità **6**
Articolo 12 - Sanzioni accessorie **6**
Articolo 13 - Decadenza del posteggio **6**
Articolo 14 - Autotutela **7**
Articolo 15 - Riscossione coattiva **7**
Articolo 16 - Rimborsi **7**
Articolo 17 - Ravvedimento Operoso **7**
Articolo 18 - Regime transitorio **8**
Articolo 19 - Disposizioni finali **8**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di San Vito al Tagliamento.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992.

3. Ai sensi del comma 838 della legge 160/2019 "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*."

4. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni della normativa di settore vigente e del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché le aree di proprietà privata soggette alle servitù di pubblico passaggio del Comune destinate all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica e ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica sia itinerante che in occasione delle feste, sagre e/o manifestazioni di qualunque natura non è soggetto alle presenti disposizioni, bensì a quelle del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 4 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo trasferisca in gestione l'azienda o il ramo d'azienda; in tal ultimo caso il cedente è obbligato in solido.

3. Qualora il titolare del posteggio rinunci allo stesso sarà concesso il rimborso della quota parte del canone in relazione al periodo di mancato utilizzo calcolato in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Articolo 5 - Funzionario responsabile

1 Il Comune provvede a nominare un funzionario responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. La designazione può avvenire anche con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) con il quale vengono attribuiti le competenze e gli obiettivi, e le risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli stessi.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e alla normativa vigente in materia.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
b) durata dell'occupazione;
c) classificazione delle strade in ordine di importanza, come da classificazione e relativa riduzione stabilite nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. La tariffa giornaliera si applica, frazionata per ore, in base alle seguenti fasce orarie nelle giornate del mercato:

1^ fascia: dalle ore 7.00 alle ore 14.00
2^ fascia: dalle ore 14.00 alle ore 21.00

Qualora vengano istituiti mercati con orari diversi la tariffa sarà proporzionata alle ore della durata formalmente stabilita per il mercato.
Il numero di ore, così come indicate nelle fasce, verrà richiesto a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'area per l'intera fascia oraria, fermo restando la disposizione di cui all'art. 4 comma 2.

3. Per le occupazioni di durata complessiva superiore alle 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

4. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti la tariffa viene aumentata del 25 per cento.

5. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il relativo canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe e del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate ai commi 841 e 842 della legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. La tariffa è determinata su base annuale o giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. Le tariffe possono essere modificate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata modifica entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

3. L'importo del canone dovuto si determina in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Articolo 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione per l'intero anno entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2021 il termine è prorogato al 30 settembre 2021.

3. In caso di cessazione anticipata è dovuto il rimborso, proporzionalmente al periodo annuale non fruito, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza.

4. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti il canone deve essere pagato il giorno dell'occupazione, anche in contanti agli agenti contabili autorizzati dal Comune.

5. Nei casi di cessione del posteggio in affitto o in proprietà la variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi calcolati al tasso di interesse legale e le sanzioni di cui all'art. 11 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 10 - Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge 160/2019, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e degli interessi legali.

Articolo 11 - Sanzioni e indennità

1. Fermo restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della legge 160/2019.

2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 100 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, riducibile ad un terzo se l'avviso di accertamento viene pagato entro i 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 12 - Sanzioni accessorie

1. L'esercizio di commercio su aree pubbliche in assenza dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dalle medesime norme.

Articolo 13 - Decadenza del posteggio

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento può essere causa di decadenza della concessione del posteggio.

2. Nei confronti del concessionario che presenti le morosità di cui al comma 1, il Responsabile dell'entrata dopo aver esperito inutilmente il procedimento di diffida ad adempiere, invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata in cui indicherà i fatti a carico del concessionario per l'avvio del procedimento di decadenza della concessione relativa al posteggio. È concesso un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni per provvedere al pagamento del canone, decorso il quale verrà dichiarata la decadenza della concessione del posteggio. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che nel frattempo non sani la posizione procedendo al versamento dell'importo dovuto.

3. La decadenza di cui al comma 2, e quella dichiarata nei casi previsti dalla L.R. 29/2005, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento di quanto dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 14 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 15 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 16 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 1 anno dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 17 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge 449/1997:

a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 50%.

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto comunicazione, anche interlocutoria e anche per via ordinaria ivi compreso mail.

Articolo 18 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nelle concessioni già rilasciate ogni riferimento alla Tosap si intende al Canone unico mercatale senza procedere a revisione/integrazione/modifica del titolo.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.